

Prot. 166081/RU

Roma, 05 giugno 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, con il quale è stato istituito il codice doganale dell'Unione, ed in particolare

- l'art. 38 che introduce la figura dell'Operatore Economico Autorizzato (AEO);
- l'art. 39 che definisce i criteri per la concessione dello status di Operatore Economico Autorizzato;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015, che ha integrato il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, ed in particolare gli articoli da 22 a 30;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013, in virtù delle competenze di esecuzione in quest'ultimo conferite alla Commissione per specificare le norme procedurali relative ad alcuni dei suoi elementi, ai fini di chiarezza, precisione e prevedibilità, ed in particolare:

- gli articoli da 24 a 28 che definiscono le modalità per soddisfare i criteri di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013;
- l'art. 29 il quale stabilisce l'esame dei criteri di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013;

VISTO l'art. 29, par. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione del 24 novembre 2015, il quale stabilisce che l'esame dei criteri di cui all'art. 39 e le relative conclusioni devono essere oggetto di una relazione circostanziata;

VISTO l'art. 23, par. 2 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha introdotto l'obbligo da parte del destinatario della decisione di informare, senza indugio, le Autorità doganali in merito ad eventuali fattori emersi dopo l'adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima;

VISTI gli orientamenti elaborati dalla Commissione europea TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6, in data 11 marzo 2016 ed approvati dal CCC-GEN sottosezione AEO;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, approvati dal Comitato di gestione rispettivamente con delibera n. 358 del 28 febbraio 2018, come

DIREZIONE GENERALE

modificata con delibera n. 360 del 17 aprile 2018, e con delibera n. 371 del 27 novembre 2018;

VISTO l'assetto organizzativo dell'Agenzia (Determinazione Direttoriale prot. n. 129182/RU del 27 novembre 2018 e s.m.i.) che, tra l'altro, dispone che *“la Direzione Dogane cura e coordina l'applicazione della normativa Unionale europea” “monitorandone la corretta attuazione da parte delle strutture territoriali dell'Agenzia” “adotta le decisioni in materia di Operatore Economico Autorizzato (AEO)” “indirizza e coordina, per le materie di competenza, le Direzioni territoriali (interregionali, regionali e interprovinciale) dell'Agenzia”;*

CONSIDERATA l'esigenza generale di assicurare l'uniformità dell'azione delle strutture doganali territoriali dell'Agenzia, nonché l'aggiornamento delle procedure in essere in materia di autorizzazione AEO e di fornire organiche istruzioni operative a compendio delle note di servizio in materia finora diramate;

TENUTO CONTO che è stato istituito, con Determinazione Direttoriale prot. n. 128284/RU del 17 settembre 2019 della Direzione Dogane, un Gruppo di Lavoro per “l'aggiornamento delle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione AEO”, con la finalità di innovare il modello procedurale finora adottato per la conduzione degli audit di rilascio e di riesame AEO così da armonizzare le procedure adottate in materia e, nel contempo, assicurare l'uniformità delle azioni e della valutazione dei requisiti/condizioni di affidabilità degli operatori doganali, nonché l'effettiva omogeneità del trattamento dei soggetti AEO e garantire, infine, l'applicazione della normativa unionale;

CONSIDERATO che nella Conferenza dei Direttori del 6 febbraio 2020 si è proceduto ad illustrare e a fornire esaurienti informazioni circa la nuova modulistica predisposta dal citato Gruppo di Lavoro e ad attivarne la sperimentazione;

RECEPITI i contributi pervenuti dagli Uffici Territoriali a seguito della sperimentazione condotta;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Obiettivo della Determinazione

L'obiettivo della presente determinazione è fornire uno strumento univoco per le attività di audit ai fini del rilascio dell'autorizzazione AEO, del riesame nonché dell'attività di automonitoraggio, assicurando l'uniformità metodologica e procedurale su tutto il territorio nazionale, così da armonizzare le procedure adottate in materia e, nel contempo, assicurare l'unicità dell'azione e della valutazione dei requisiti/condizioni di affidabilità degli operatori

doganali, il tutto nel rispetto del pari trattamento dei soggetti AEO e di quanto previsto dalla normativa unionale.

ARTICOLO 2

Utilizzo della modulistica per l'attività di rilascio dell'autorizzazione AEO

Per le attività di rilascio dell'autorizzazione AEO saranno utilizzati, a seconda della tipologia di autorizzazione (AEOC/S oppure AEOF), i seguenti modelli:

- 1. *Identificazione dell'operatore economico;*
- 2. *Conformità;*
- 3. *Scritture contabili;*
- 4. *Solvibilità;*
- 5. *Standard pratici di competenza e qualifiche professionali;*
- 6. *Sicurezza.*

Detti modelli, ad esclusivo uso interno dell'Agenzia, dovranno essere utilizzati dagli Uffici delle Dogane per la verbalizzazione delle attività di riscontro dei criteri di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Il team di audit, sulla base degli elementi informativi raccolti, riporterà, nella parte conclusiva di ciascun modulo, le proprie valutazioni ed indicherà i rischi rimanenti nonché le opportune azioni migliorative/correttive proposte all'operatore economico per ciascun criterio.

Al termine della propria attività, trasmetterà i modelli, completi in ogni parte, alla competente Direzione Territoriale che provvederà ad esaminarli e, contestualmente alla validazione, ad inviarli alla Direzione Dogane.

ARTICOLO 3

Utilizzo dei modelli per l'attività di riesame dell'autorizzazione AEO

Per le attività di riesame dell'autorizzazione AEO, saranno utilizzati i moduli relativi ai criteri da soddisfare in relazione all'autorizzazione posseduta dall'Operatore Economico Autorizzato (AEOC/S oppure AEOF).

Detti modelli, ad esclusivo uso interno dell'Agenzia, dovranno essere utilizzati dagli Uffici delle Dogane per la verbalizzazione delle attività di riscontro dei criteri di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Il team di audit, sulla base degli elementi informativi raccolti, riporterà, nella parte conclusiva di ciascun modello, le proprie valutazioni ed indicherà i rischi rimanenti nonché le opportune azioni migliorative/correttive proposte all'operatore economico per ciascun criterio.

Al termine della propria attività, trasmetterà i modelli, completi in ogni parte, alla competente Direzione Territoriale che provvederà ad esaminarli e, contestualmente alla validazione, ad inviarli alla Direzione Dogane.

ARTICOLO 4 ***Referto alla parte***

Terminate le attività di audit per il riscontro dei criteri di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013 ed acquisito ogni necessario riscontro da parte delle altre Amministrazioni, l'Ufficio delle Dogane consegnerà alla parte un apposito referto che avrà lo scopo di informarla del termine delle attività di audit e di portarla a conoscenza delle eventuali azioni migliorative a fronte dei rimanenti rischi individuati. Lo stesso riporterà le conclusioni dei modelli da 1 a 6 di cui agli articoli 2 e 3 ed impegnerà l'operatore economico al rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dalle norme.

ARTICOLO 5 ***Adozione della decisione finale***

La Direzione Dogane, ricevuta tutta la documentazione dalla competente Direzione Territoriale, esprimerà la propria valutazione ed adotterà la decisione o, qualora lo riterrà necessario od opportuno, potrà richiedere ulteriori elementi informativi o un supplemento d'istruttoria.

In tale ultimo caso, ricevuta nuovamente tutta la documentazione, esprimerà la propria valutazione ed adotterà la decisione, indicando, in caso di rilascio dell'autorizzazione, anche il livello di affidabilità accordato (A oppure AA). La decisione finale verrà notificata alla parte.

ARTICOLO 6 ***Utilizzo del modello per l'attività di automonitoraggio***

Per garantire l'attività obbligatoria di automonitoraggio da parte degli Operatori Economici in possesso dell'autorizzazione AEO – ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Regolamento UE n. 952/2013 – nonché per migliorare e standardizzare la comunicazione tra l'Autorità doganale e gli operatori economici, questi ultimi dovranno utilizzare il modello predisposto (*all. Automonitoraggio, disponibile all'interno del sito internet dell'Agenzia, nella sezione AEO – modulistica*) e trasmetterlo all'Ufficio delle Dogane competente, obbligatoriamente entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno nonché tutte le volte in cui dovessero emergere nuovi fattori potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto dell'autorizzazione AEO e connessi benefici.

ARTICOLO 7 ***Entrata in vigore della nuova modulistica***

La nuova modulistica e le relative modalità applicative entreranno in vigore alla data di pubblicazione della presente Determinazione Direttoriale e, pertanto, saranno utilizzate per

DIREZIONE GENERALE

le istanze presentate successivamente a tale pubblicazione e per tutte le attività di riesame avviate successivamente alla medesima data.

Tale modulistica potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti e revisioni a cura della Direzione Dogane.

Gli Operatori Economici Autorizzati, a decorrere dal corrente anno, dovranno utilizzare - entro il 31 luglio di ciascun anno - il modulo per l'attività di automonitoraggio di cui al precedente articolo 6.

oooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge e lo stesso diviene efficace dalla medesima data.

Marcello Minenna